

N. 6144/11 RG TRIB.

N. 6434/10 RGNR

Redatta scheda il _____

Rec.Crediti n.

SENT. N. 34/12

Udienza del giorno 09/02/2012

Dep. in Cancelleria il 15/02/2012

Estratto esecutivo il _____



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE DISTACCATA DI SARONNO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE DISTACCATA DI SARONNO DOTT. SSA
ALESSANDRA SIMION

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di

residente in
elett.dom.to ex art. 161 cpp presso lo studio del difensore di fiducia Avv.
Marzia Giovannini, sito in Varese Via Donizetti n. 17; assistito e difeso di fiducia dall'Avv. M.
Giovannini del Foro di Varese

-libero presente

I M P U T A T O

Del reato di cui all'art. 646, 61 n. 11, 62 n. 4 c.p. perché quale dipendente della società
Srl con sede operativa in _____ al fine di
procurarsi un ingiusto profitto, avendone la materiale disponibilità in virtù del citato rapporto
lavorativo, si impossessava di un numero imprecisato di cartoni da imballaggio vuoti prelevati
dal magazzino della ditta.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 per aver commesso il fatto con abuso di relazioni
d'ufficio.

Con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per aver cagionato alla persona offesa un danno
patrimoniale di speciale tenuità.

In Caronno P.la il 18/06/2010

Conclusioni:

PM: provata resp.penale att.gen. prev.su aggr.e att.art. 62 GG 15 di reclusione + euro 100,00 di
multa (produce proprio fascicolo).

DIFENSORE: assolversi perché fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito alla segnalazione di notizia di reato, in data 19.9.2011 il PM emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di _____ in ordine al reato a lui ascritto.

All'udienza del 3.11.2011, la difesa avanzava richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, condizionato all'esame del teste

Amnesso il rito, all'udienza del 22.12.2011 veniva sentito il teste indicato. All'esito dell'istruttoria, il giudice decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.

Non si ritiene siano emersi elementi comprovanti la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.

Dalla Cnr della Stazione CC di Caronno Pertusella del 28.9.2010, si evince che in data 10.9.2010 _____, amministratore della _____ S.r.l., sporgeva denuncia nei confronti del dipendente _____ riferendo che il giorno 18.6.2010 l'imputato era stato sorpreso nel parcheggio dell'azienda mentre usciva dal magazzino diretto verso la propria auto con alcuni cartoni da imballaggio.

In particolare, precisava che i cartoni da imballaggio trovati nella disponibilità del dipendente - del valore irrisorio - erano vuoti ed erano già stati utilizzati, seppur ancora "*potenzialmente utili*".

Alle richieste specifiche in ordine a tale condotta, _____ rispondeva dicendo di essere stato autorizzato a prendere quei cartoni dal figlio dell'amministratore,

Questi, interpellato telefonicamente, smentiva di aver dato l'autorizzazione.

_____, fratello dell'imputato, anch'egli dipendente della _____ S.r.l. quale responsabile della produzione, ha riferito dell'esistenza in ditta di una sorta di "regola non scritta": le scatole marchiate con i loghi delle varie azienda venivano collocate in un determinato posto per essere poi smaltite in discarica, mentre quelle non marchiate venivano collocate in altro posto per essere riutilizzate.

Nel caso specifico, aveva personalmente visto il fratello portare fuori dal magazzino due scatole, non ritenendo tale condotta grave in quanto si trattava di scatole marchiate e destinate al macero.

Il teste ha anche detto di aver poi parlato con l'amministratore della società, ritenendo illegittimo il successivo licenziamento del fratello, non ottenendo alcuna risposta al riguardo.



Sulla base degli elementi indicati, non si ritiene vi siano elementi comprovanti la penale responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato.

Si osservi, al riguardo, come sia dalla denuncia dell'amministratore della S.r.l. che dalla deposizione resa dal fratello dell'imputato, emerge che la condotta posta in essere da ha avuto ad oggetto due scatole di cartone prive di valore, in quanto marchiate e destinate al macero. Ciò porta a ritenere che l'imputato, appropriandosi di tali scatole, sia stato mosso dall'intento di prelevare materiale che non sarebbe più stato utilizzato dalla società, e quindi non già al fine di provocare un danno. Deve escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 646 c.p. e l'imputato deve, quindi, andare assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 co. 3 c.p.p. si indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

P.Q.M.

Visto l' art. 442, 530 c.p.p.

ASSOLVE


dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Saronno, il 9.2.2012

IL GIUDICE

dott. Alessandra Simion



La posizione in Cancelleria è stata
registrata il 1.5 FEB. 2012
IL CANCELLIERE
Simone CASPI

